

Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 32 DELL'8 SETTEMBRE 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **DECRETO OMNIBUS-BIS (DECRETO ASSET)**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10.08.2023 è stato pubblicato il D.L. 104/2023 (c.d. "Omnibus-bis"), in vigore dal successivo 11.08.2023 e con il quale sono state stabilite misure sia a favore degli operatori economici che per i privati, tra cui risalta in particolare modo la proroga al 31.12.2023 di talune previsioni riguardanti il Superbonus. Nella scheda offriamo un riepilogo delle disposizioni di maggiore interesse.

Pagina 7

- **SPESE DI RAPPRESENTANZA NEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E DI IMPRESA**

Le spese di rappresentanza sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni scontano un regime particolare ai fini della deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo. In particolare, la deduzione avviene sulla base di un sistema parametrato all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta con un sistema di scaglioni previsto per le sole imprese, in misura regressiva al totale dei ricavi conseguiti. Vi sono poi previsioni speciali per le start-up ed i piccoli omaggi.

Pagina 13

- **CREDITO D'IMPOSTA TOUR OPERATOR E AGENZIE DI VIAGGIO 2023**

Con apposito Decreto Ministeriale sono state disposte le modalità attuative degli incentivi per i tour operator e le agenzie di viaggio. Con successivo Avviso del Ministero del Turismo è stata definita la finestra temporale entro cui presentare le domande. Nella scheda si riepilogano di seguito i principali requisiti di accesso all'agevolazione.

Pagina 18

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **CONTRIBUTO PARCO AGRISOLARE: INVIO PROPOSTE ENTRO IL 12 OTTOBRE 2023**

A partire dal 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 12 ottobre 2023 sarà possibile presentare la domanda di accesso agli incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, finanziati nell'ambito del PNRR. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle proposte.

Pagina 23

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 36

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 08.09.2023 AL 22.09.2023**

Pagina 37

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Riforma dello sport: il correttivo bis in vigore dal 5.09.2023

Pubblicato nella G.U. n° 206 del 4 settembre il [Decreto legislativo n° 120 del 28 agosto](#) con le disposizioni correttive della riforma dello sport.

Il Dlgs, entrato in vigore il 5 settembre 2023, **interviene in tema di enti e lavoratori sportivi con modifiche sui precedenti decreti legislativi** del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019).

Tra le tante novità si evidenzia che il D.lgs. 120/2023 introduce **un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2023 per poter adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni** riguardanti:

- ◆ oggetto sociale,
- ◆ esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica.

Aiuti imprese agricole: contributi per polizze e danni da calamità

Con [Decreto del 22 maggio 2023](#) pubblicato in G.U. n° 2023 del 31 agosto, il Ministero dell'Agricoltura ha disciplinato i contributi per il pagamento dei premi assicurativi e per gli interventi compensativi dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

Beneficiarie degli aiuti sono:

- ◆ le micro, piccole e medie imprese
- ◆ attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Le polizze assicurative possono coprire:

- ◆ le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali
- ◆ danni a strutture aziendali e ad impianti di produzioni arboree e arbustive
- ◆ costi di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa.

Gli aiuti saranno erogati a seguito di domanda.

Garanzia ISMEA GR8 per impianti di rinnovabili: domande da settembre

Con [Circolare n° 3 del 4 agosto](#) ISMEA ha dettato le regole per una nuova misura di protezione dei **finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca** che intendano realizzare **impianti per la produzione di energie rinnovabili**.

Si chiama **Garanzia GR8**, verrà **rilasciata da settembre 2023 in via automatica**:

- ◆ per il 100% sui prestiti di importo non superiore a 250 mila euro,
- ◆ con durata fino a 8 anni, incluso preammortamento,

e sarà **gratuita** e **cumulabile** con le altre garanzie rilasciate da ISMEA.

Il nuovo strumento è stato introdotto dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 e opera nell'ambito del nuovo regime di aiuto SA.108084 (2023/N) autorizzato il 31 luglio 2023 dalla Commissione europea.

Possono presentare domanda:

- ◆ micro, piccole e medie imprese agricole o ittiche,
- ◆ colpite dal grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione russa all'ucraina,
- ◆ che dichiarano di aver registrato un aumento dei costi per energia nel corso del 2022 rispetto al 2021.

Invece, NON possono accedere alla misura le imprese in condizione di difficoltà o con esposizioni classificate come sofferenza ai sensi della disciplina bancaria.

Le domande di garanzia devono essere inoltrate per il tramite dei soggetti finanziatori **attraverso [il portale ISMEA](#) entro il 12 dicembre 2023.**

Tax credit librerie: domande dal 11 settembre

È possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta per le librerie, previsto dal decreto interministeriale, repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all'anno 2022,

- ◆ dalle ore 9:00 dell'11 settembre 2023
- ◆ fino alle ore 12.00 del 31 ottobre 2023,
- ◆ esclusivamente mediante il portale: <https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/>

Si ricorda che possono usufruire dell'agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, con codice ATECO principale:

- ◆ 47.61 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
- ◆ 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

Attenzione al fatto che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l'accesso al portale nell'anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione. Per l'anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell'impresa.

Per ogni dettaglio è possibile consultare la [guida \(qui il pdf\)](#) alla compilazione. Invece, eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it

Autorizzazioni giochi e apparecchi intrattenimento: in arrivo il QR code

Con [Circolare n° 19 del 31 agosto](#), le **Dogane** fissano le **regole per la dematerializzazione** dei titoli autorizzatori per gli **apparecchi di intrattenimento** (ex art. 110 comma 7 TUIPLS).

Si tratta della **progressiva sostituzione degli attuali titoli cartacei** stampati su carta filigranata con ologramma con la generazione delle autorizzazioni in digitale. **Il processo, a partire dal 20 settembre, interesserà inizialmente i soli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro** e sarà esteso, poi, anche agli apparecchi con vincita in denaro.

In particolare, si prevede:

- ◆ il rilascio al produttore/importatore (nel caso del nulla osta di distribuzione) o al gestore (nel caso del nulla osta di esercizio) del **nulla osta di distribuzione (NOD) digitalizzato** in formato elettronico, che

rimarrà a disposizione del produttore o importatore richiedente nella propria area riservata anche dopo la cessione al gestore.

- ◆ Oltre a tale titolo, sarà rilasciata in forma digitale **un'etichetta contenente un QR-Code**.

Il gestore dovrà stampare l'etichetta su un supporto cartaceo da attaccare in modo stabile all'apparecchio in modo da garantire la leggibilità agli utenti e la non deperibilità. L'apposizione dell'etichetta, a regime, sostituirà entrambi i titoli autorizzatori.

Truffe informatiche e rischi ai Bancomat: i consigli dell'ABI

L'ABI, Associazione Bancaria Italiana, ha diffuso alcuni consigli pratici agli utenti per contrastare i crimini e le frodi online o allo sportello ATM.

In particolare, per **operare on line** in sicurezza ABI **consiglia di:**

- ◆ controllare periodicamente i movimenti sul proprio conto corrente e conservare con cura i codici di accesso ai servizi bancari da remoto e il codice di sicurezza (Pin) delle proprie carte
- ◆ usare password diverse e sufficientemente lunghe, con caratteri alfanumerici e caratteri speciali;
- ◆ accedere a Internet tramite i propri dispositivi evitando reti pubbliche e/o aperte;
- ◆ installare un antivirus e mantenerlo costantemente aggiornato;
- ◆ limitare la diffusione delle proprie informazioni personali online;
- ◆ verificare l'attendibilità del mittente prima di aprire eventuali link e allegati
- ◆ in caso di telefonate "sospette", verificare online il numero di telefono o confrontarlo con i contatti ufficiali della propria banca. In ogni caso, non fidarsi se vengono chiesti dati bancari o altri dati riservati;
- ◆ se si pensa di essere rimasti vittima di una truffa o di aver condiviso i propri dati bancari o delle carte di pagamento, contattare immediatamente la propria banca.

Per **i prelievi in contanti in banca o allo sportello automatico (Atm)** senza correre rischi **si consiglia di:**

- ◆ prediligere servizi digitali che permettono di effettuare operazioni senza recarsi in filiale,
- ◆ evitare di andare in filiale sempre al medesimo giorno e ora o facendo sempre lo stesso percorso;
- ◆ non lasciarsi avvicinare da sconosciuti;
- ◆ non lasciare mai incustoditi o in vista denaro, borse o oggetti di valore.
- ◆ assicurarsi di non essere visti durante la digitazione del codice segreto della carta (Pin) e di non avere estranei troppo vicini, contattare la banca o rivolgersi al servizio clienti della propria carta se si sospetta di essere stato 'spiato'.
- ◆ Verificare che l'apparecchio non presenti anomalie o irregolarità.
- ◆ Custodire sempre le credenziali delle carte in un luogo sicuro, mai nel portafoglio o nella memoria del cellulare.
- ◆ Non prendere assolutamente in considerazione la richiesta telefonica di effettuare bonifici per pagare servizi o utenze, o in considerazione di richieste di denaro anche in relazione a parenti stretti cui il frodatore potrebbe alludere.

*Concludiamo informando che sono imminenti le **aperture degli sportelli per le domande di:***

- ◆ *Bonus gasolio per trasporto persone, dal 14 settembre*

- ◆ *Bonus gasolio per trasporto merci conto terzi, dal 18 settembre*
- ◆ *Bonus gasolio per trasporto merci in conto proprio, dall'11 settembre 2023.*

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti


Loro Sedi**OGGETTO: DECRETO OMNIBUS-BIS (DECRETO ASSET)**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10.08.2023 è stato pubblicato il **D.L. 104/2023** (c.d. "Omnibus-bis"), **in vigore dal** successivo **11.08.2023** e con il quale sono state stabilite **misure sia a favore degli operatori economici** che per i **privati**, tra cui risalta in particolar modo la **proroga al 31.12.2023** di talune **previsioni** riguardanti il **Superbonus**.

Nella scheda offriamo un riepilogo delle **disposizioni di maggiore interesse**.

DECRETO OMNIBUS BIS (DECRETO ASSET)									
PREMESSA	<p>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10.08.2023 è stato pubblicato il D.L. 104/2023 (c.d. "Omnibus-bis").</p> <p>Il decreto è entrato in vigore l'11 agosto 2023, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p>								
FONDO PER I VIAGGIATORI E GLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO Art. 4	<p>A causa della moltitudine di roghi divampati nel periodo compreso tra il 17.07.2023 e il 07.08.2023 in diverse aree della Regioni Sicilia¹ e Sardegna, i viaggiatori e gli operatori del settore turistico-ricettivo hanno subito ingenti danni economici, causati non soltanto dall'interruzione del traffico aereo, ma anche dall'impossibilità di raggiungere le destinazioni turistiche e conseguentemente di fruire dei servizi turistici connessi.</p> <p>Per questo motivo, al fine di garantire l'effettività della tutela di tali soggetti, includendovi anche:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">le agenzie di viaggio e i tour operator</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">le strutture extra-alberghiere</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">gli stabilimenti termali e balneari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">i parchi tematici</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">i parchi divertimento</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">gli agriturismi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">i locali da ballo</td> </tr> </tbody> </table>	le agenzie di viaggio e i tour operator	le strutture extra-alberghiere	gli stabilimenti termali e balneari	i parchi tematici	i parchi divertimento	gli agriturismi	gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente	i locali da ballo
le agenzie di viaggio e i tour operator									
le strutture extra-alberghiere									
gli stabilimenti termali e balneari									
i parchi tematici									
i parchi divertimento									
gli agriturismi									
gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente									
i locali da ballo									

¹ che hanno determinato la chiusura, in particolare, degli aeroporti delle città di Catania e Palermo.

	<p style="text-align: center;">i porti turistici e i campeggi</p> <p>viene istituito un fondo per il rimborso dei costi sostenuti a causa delle difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, così come della mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati e della fruizione di servizi extra e di "riprotezione" dei viaggiatori direttamente ricollegabili ai disagi nei collegamenti o, ancora, di altri costi a questi assimilabili.</p> <p>A tal fine verrà emanato un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 25.09.2023², con cui verranno definiti i diversi aspetti di interesse ai fini del citato rimborso (costi ammessi, procedure di erogazione, modalità di assegnazione e criteri di determinazione, così come le procedure di verifica, di controllo e di revoca delle risorse del fondo stesso).</p> <p> L'efficacia della presente disposizione è però subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione alle condizioni previste dal regolamento "de minimis"³.</p>
<p style="text-align: center;">CREDITO D'IMPOSTA R&S NEL SETTORE DELLA MICROELETRICA Art. 5</p>	<p>Viene prevista una misura incentivante in materia di microelettronica⁴, con l'obiettivo di definire e adattare alla realtà industriale nazionale gli obiettivi fissati in sede europea.</p> <p>La disposizione in commento disciplina, in particolare, il "Credito di imposta per Ricerca e lo Sviluppo nella Microelettronica e il Comitato tecnico per la microelettronica". In particolare, il beneficio fiscale viene concesso alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ◆ che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori. <p>Il credito d'imposta viene concesso con riferimento ai costi sostenuti dal 11.08.2023 fino al 31.12.2027⁵, relativi a:</p> <p>a) spese relative al personale, ossia ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto</p>

² 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

³ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, 18.02.2013.

⁴ che trova il suo fondamento e le sue ragioni di urgenza nella necessità di porsi in linea con gli obiettivi del cd. CHIPS ACT europeo, un pacchetto normativo appena approvato dall'Unione europea, che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell'Unione dai fornitori asiatici. L'industria dei chips è ormai considerata una filiera strategica a livello globale e ciò ha indotto le istituzioni europee a ritenere improrogabile l'adozione dei provvedimenti normativi necessari a definire gli obiettivi strategici da perseguire a livello europeo nel settore della microelettronica, autorizzando una più flessibile applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, rimettendo agli Stati membri l'individuazione delle misure da attuare e delle risorse nazionali da impiegare.

⁵ Così come **elencati nell'articolo 25, paragrafo 3**, del regolamento (UE) n. 651/2014, con **esclusione dei costi relativi agli immobili**.

		b)	<p>costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati</p>	
		c)	<p>costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto</p>	
		d)	<p>spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto</p>	

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con modello F24, a partire **dal periodo d'imposta successivo** a quello di **sostenimento dei costi**.

Non si applicano a tal fine gli ordinari **limiti all'utilizzo dei crediti**⁶ (euro 2.000.000 annui come soglia massima di importi compensabili ed euro 250.000 annui per i crediti da indicare nel quadro RU).

 L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è comunque **subordinato al rilascio**, da parte del soggetto incaricato della **revisione legale dei conti**, della **certificazione** attestante l'**effettivo sostenimento dei costi** e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria.

In caso di **imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione** legale dei conti, la **certificazione** è **rilasciata** da un **revisore legale** dei conti o da una società di revisione **iscritti nella sezione A** del registro dei revisori⁷.

Come anticipato, l'utilizzo del credito d'imposta è concesso anche alle **stabili organizzazioni** nel territorio dello Stato di **soggetti non residenti** che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di **contratti stipulati con imprese residenti o localizzate**:

- ◆ **in altri Stati membri dell'Unione europea**,
- ◆ negli **Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo**, ovvero,
- ◆ in **Stati c.d. "white-list"**, compresi nell'**elenco** di cui al [D.M. del 04.09.1996](#).

 Ad ogni modo, oltre a quanto visto sulla certificazione del revisore, viene stabilito che le imprese che vogliono fruire del credito di imposta devono **richiedere la certificazione in materia di ricerca**,

⁶ di cui agli artt. 1, comma 53 della Legge 244/2007 e 34 della Legge 388/2000.

⁷ di cui all'art. 8 del D.lgs. 39/2010.

	<p>sviluppo e innovazione⁸.</p> <p>Da notare in ogni caso che l'agevolazione in esame è alternativa al credito d'imposta previsto per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico⁹.</p> <p>Con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative della disposizione in esame.</p>
<p>RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE Art. 8</p>	<p>Il Decreto rafforza il contrasto alla delocalizzazione, prevedendo una specifica modifica alla disposizione in materia di limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di Stato¹⁰.</p> <p>In particolare, alle grandi imprese che beneficiano di aiuti di Stato, in relazione all'effettuazione di investimenti produttivi, si prevede un aumento da 5 a 10 anni della durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, durante il quale una eventuale delocalizzazione dell'attività interessata all'esterno dell'UE e dello Spazio economico europeo comporta la decadenza del beneficio e l'irrogazione di una sanzione pari ad un importo da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.</p>
<p>MISURE URGENTI NEL SETTORE DELLA PESCA Art. 10</p>	<p>Si prevede, a decorrere dal 1° agosto 2023, la spesa di 2,9 milioni di euro in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della specie del granchio blu (<i>Callinectes sapidus</i>), al fine di contenere la sua diffusione.</p> <p>Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura verranno individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande nonché i costi ammissibili ed i criteri di riparto.</p>
<p>MISURE URGENTI PER LE PRODUZIONI VITICOLE Art. 11</p>	<p>Alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, è consentito accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva,¹¹ nel limite di 1 milione di euro¹².</p> <p>Le regioni territorialmente competenti, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in esame, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che a sua volta, entro 30 giorni dal ricevimento, provvede all'istruttoria ed</p>



⁸ di cui all'art. 23, comma 2 del D.L. 73/ 2022.

⁹ come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27.06.2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, dall'art. 1, comma 200 della Legge 160/2019.

¹⁰ all'art. 5 del D.L. 87/ 2018, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

¹¹ di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.

¹² La dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 1 milione di euro, per l'anno 2023.


	all'emanazione del decreto di declaratoria.				
<p>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SUPERBONUS Artt. 24 e 25</p>	<p>La disposizione di maggiore interesse per gli operatori è quella che estende, dal 30.09.2023 al 31.12.2023, il termine finale entro cui le persone fisiche¹³, possono beneficiare del c.d. Superbonus 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su:</p> <table border="1" data-bbox="603 448 1235 555"> <tr> <td data-bbox="603 448 683 501">1)</td> <td data-bbox="683 448 1235 501">edifici unifamiliari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 501 683 555">2)</td> <td data-bbox="683 501 1235 555">unità immobiliari indipendenti e autonome</td> </tr> </table> <p>e che, alla data del 30.09.2022, avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.</p> <p>Inoltre, in tema di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito,¹⁴ l'articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, in capo all'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge.</p> <p> La comunicazione dovrà essere effettuata all'Agenzia delle Entrate¹⁵ entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.</p> <p>La disposizione in esame si applica a partire dal 01.12.2023.</p> <p> Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.</p> <p>In caso di mancata comunicazione entro i sopracitati termini, si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.</p>	1)	edifici unifamiliari	2)	unità immobiliari indipendenti e autonome
1)	edifici unifamiliari				
2)	unità immobiliari indipendenti e autonome				
<p>IMPOSTA STRAORDINARIA SULL'INCREMENTO DEL MARGINE DI INTERESSE Art. 26</p>	<p>Viene istituita per il 2023 un'imposta straordinaria sui margini di interesse (cd. extraprofiti) delle banche operanti nel territorio dello Stato¹⁶.</p> <p>Tale imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40% sul maggior valore tra i seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="416 1585 1423 1868"> <tr> <td data-bbox="416 1585 1423 1733">l'ammontare del margine di interesse relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2023, che eccede per almeno il 5% il margine di interesse nell'esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2022</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1733 1423 1868">l'ammontare del margine di interesse relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2024 che eccede per almeno il 10% il margine di interesse nell'esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2022</td> </tr> </table>	l'ammontare del margin e di interesse relativo all' esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2023 , che eccede per almeno il 5% il margin e di interesse nell' esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2022	l'ammontare del margin e di interesse relativo all' esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2024 che eccede per almeno il 10% il margin e di interesse nell' esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2022		
l'ammontare del margin e di interesse relativo all' esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2023 , che eccede per almeno il 5% il margin e di interesse nell' esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2022					
l'ammontare del margin e di interesse relativo all' esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2024 che eccede per almeno il 10% il margin e di interesse nell' esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2022					

¹³ in particolare, quella indicate alla lettera b) dell'art. 119, comma 9 del D.L. 34/2020.

¹⁴ di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b) dello stesso D.L. 34/2020.

¹⁵ con modalità che verranno stabilite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

¹⁶ di cui all'art. 1 del D.lgs. 385/1993.

	<p>L'imposta straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è dovuta, in ogni caso, fino a concorrenza di una quota pari allo 0,1 per cento del valore dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2023; ◆ deve essere versata in un'unica soluzione entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2024, ovvero, <ul style="list-style-type: none"> ✓ per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ✓ per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, per i quali il predetto termine scade nel 2023, entro il 31.01.2024; ◆ risulta indeducibile dalle imposte sui redditi e dall'IRAP. <p> Il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.</p>
<p>ESTINZIONI ANTICIPATE DEI CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO Art. 27</p>	<p>Vengono ridefiniti i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, in particolare viene ripristinata la regola in base alla quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i contratti di credito al consumo, ◆ qualora vi sia l'estinzione anticipata del finanziamento, <p>il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese¹⁷).</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

¹⁷ come peraltro chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: SPESE DI RAPPRESENTANZA NEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E DI'IMPRESA

Le **spese di rappresentanza** sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni scontano un regime particolare ai fini della **deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo**.



In particolare, la deduzione avviene sulla base di un sistema **parametrato all'ammontare dei ricavi o compensi** percepiti nel periodo d'imposta con un sistema di scaglioni previsto per le sole imprese, in misura regressiva al totale dei ricavi conseguiti. Vi sono poi previsioni speciali per le **start-up ed i piccoli omaggi**. Di seguito analizziamo la disciplina di riferimento.

SPESE DI RAPPRESENTANZA NEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E DI'IMPRESA

SPESE DI RAPPRESENTANZA NOZIONE	<p>Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti a determinati requisiti di congruità ed inerenza¹⁸. Sono inerenti, le spese di rappresentanza effettivamente sostenute e documentate per:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore¹⁹</td> </tr> </table>	erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi	effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni	il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell' obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore ¹⁹	
	erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi				
effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni					
il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell' obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore ¹⁹					
	<p>Pur affini, dal punto di vista concettuale le spese di rappresentanza si distinguono dalle spese pubblicitarie sulla scorta degli elementi distintivi di seguito riepilogati:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SPESE DI RAPPRESENTANZA</th> <th style="text-align: center;">SPESE DI PUBBLICITÀ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>focus sull'azienda: sostenute per migliorare l'immagine dell'azienda e dell'attività;</p> <p>titolo gratuito (o semi-gratuito): non vi è richiesta di un corrispettivo (monetario o meno);</p> <p>collegamento "indiretto" alla produzione dei ricavi.</p> </td> <td> <p>focus di prodotto: sostenute per diffondere l'immagine del prodotto;</p> <p>titolo oneroso: presuppongono un corrispettivo (che può non essere monetario, ma una obbligazione "di fare"; es.: affiggere uno striscione pubblicitario);</p> <p>collegamento "diretto" alla produzione</p> </td> </tr> </tbody> </table>	SPESE DI RAPPRESENTANZA	SPESE DI PUBBLICITÀ	<p>focus sull'azienda: sostenute per migliorare l'immagine dell'azienda e dell'attività;</p> <p>titolo gratuito (o semi-gratuito): non vi è richiesta di un corrispettivo (monetario o meno);</p> <p>collegamento "indiretto" alla produzione dei ricavi.</p>	<p>focus di prodotto: sostenute per diffondere l'immagine del prodotto;</p> <p>titolo oneroso: presuppongono un corrispettivo (che può non essere monetario, ma una obbligazione "di fare"; es.: affiggere uno striscione pubblicitario);</p> <p>collegamento "diretto" alla produzione</p>
SPESE DI RAPPRESENTANZA	SPESE DI PUBBLICITÀ				
<p>focus sull'azienda: sostenute per migliorare l'immagine dell'azienda e dell'attività;</p> <p>titolo gratuito (o semi-gratuito): non vi è richiesta di un corrispettivo (monetario o meno);</p> <p>collegamento "indiretto" alla produzione dei ricavi.</p>	<p>focus di prodotto: sostenute per diffondere l'immagine del prodotto;</p> <p>titolo oneroso: presuppongono un corrispettivo (che può non essere monetario, ma una obbligazione "di fare"; es.: affiggere uno striscione pubblicitario);</p> <p>collegamento "diretto" alla produzione</p>				

¹⁸ Art. 108 comma 2 del Tuir.

¹⁹ Art. 1, comma 1 del D.M. 19.11.2008.

	<p>dei ricavi diretto.</p> <p> Come osservato dall'Amministrazione finanziaria, le spese di rappresentanza "assolvono a una funzione di promozione e consolidamento degli affari dell'impresa analoga a quella riconducibile per definizione alle tradizionali forme di pubblicità e di propaganda in senso stretto", differenziandosi da queste ultime per l'assenza di un corrispettivo e di una generica controprestazione²⁰.</p> <p>Ai fini dell'individuazione delle spese di rappresentanza è possibile rifarsi all'elencazione, non esaustiva, fornita da apposito Decreto Ministeriale²¹.</p> <p>Dallo stesso Decreto Ministeriale sono individuate, invece, talune spese non qualificabili come spese di rappresentanza²².</p>								
<p>LIMITI DI DEDUCIBILITÀ</p>	<p>Le spese di rappresentanza sono soggette a specifici vincoli di deducibilità commisurati all'ammontare dei ricavi e ai proventi della gestione caratteristica dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le stesse sono sostenute²³.</p> <table border="1" data-bbox="405 927 1410 1146"> <thead> <tr> <th>ALIQUOTA</th> <th>SCAGLIONI DI RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,5%</td> <td>Fino a 10 milioni di €</td> </tr> <tr> <td>0,6%</td> <td>Oltre 10 e fino a 50 milioni di €</td> </tr> <tr> <td>0,4%</td> <td>Oltre 50 milioni di €</td> </tr> </tbody> </table> <p> Si noti che i ricavi e proventi della gestione caratteristica vanno individuati secondo la nozione "fiscale" degli stessi²⁴.</p>	ALIQUOTA	SCAGLIONI DI RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI	1,5%	Fino a 10 milioni di €	0,6%	Oltre 10 e fino a 50 milioni di €	0,4%	Oltre 50 milioni di €
ALIQUOTA	SCAGLIONI DI RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI								
1,5%	Fino a 10 milioni di €								
0,6%	Oltre 10 e fino a 50 milioni di €								
0,4%	Oltre 50 milioni di €								
<p>RAPPORTO CON LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO</p>	<p>Occorre prestare attenzione nel caso in cui le spese di rappresentanza si vengano a sovrapporre a quelle di vitto e alloggio, la cui deducibilità trova una specifico limitazione ai fini della determinazione del reddito d'impresa in misura pari al 75% del relativo ammontare.</p> <p>La limitazione "specifico" al 75% per le spese di vitto e alloggio, opera, infatti, anche nel caso in cui tali costi ricadano nel novero delle spese di rappresentanza²⁵, con la necessità quindi di gestire l'ordine delle limitazioni.</p> <p>In termini pratici, le spese sostenute dall'impresa per vitto e alloggio qualificabili come "spese di rappresentanza" devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prima scontate della limitazione di deducibilità del 75% "proprio" per tale tipologia di spese²⁶; ◆ poi sommate alle altre spese di rappresentanza così da applicare il limite 								

²⁰ Circolare 34/E del 13.07.2009.

²¹ [D.M. 19.11.2008](#), art. 1, comma 1.


²² Art. 1, comma 5 del D.M. 19.11.2008.

²³ Art. 108, comma 2 del Tuir.



²⁴ Come da richiamata circolare 34/E/2009.

²⁵ Cfr. [circolari n. 53/E del 05.09.2008](#) e la citata n. 34/E/2009.

²⁶ Art. 109, comma 5 del Tuir.

	<p style="text-align: center;">rispetto ai ricavi.</p> <p>Esempio</p> <p>Si consideri la Fuego S.r.l. la quale ha conseguito nel periodo d'imposta di riferimento ricavi e altri proventi per un importo di 2.000.000 di euro. Le spese di rappresentanza sono pari a 35.000 euro, delle quali 10.000 riguardano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande.</p> <p>Ai fini della deducibilità delle predette spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si applica prima il tetto massimo del 75% alle spese di vitto e alloggio ($10.000,00 \times 75\% = 7.500$); ◆ in seconda battuta si somma tale importo (7.500 euro) alle altre spese di rappresentanza (25.000 euro), per un totale di 32.500 euro e si applica a queste ultime il limite dell'1,5% sui ricavi e altri proventi della gestione caratteristica ($2.000.000 \times 1,5\% = 30.000$). <p>L'importo deducibile sarà pertanto pari a 32.500 euro mentre l'eccedenza, pari a 2.500 euro, è definitivamente indeducibile.</p>																								
IMPRESE NEO COSTITUITE	<p>Nel caso di imprese neocostituite, stante l'impossibilità implicita di avere i ricavi e proventi come parametro di riferimento, la deduzione delle spese di rappresentanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è rinvata all'esercizio di produzione dei primi ricavi e a quello successivo; ◆ se e nella misura in cui in tali esercizi siano soddisfatti i limiti precedenti²⁷. <p> Affinché possa parlarsi di imprese "nuove" non deve trattarsi di proseguimento di azienda preesistente.</p> <p>Si noti che il riporto al primo esercizio con ricavi/proventi riguarda esclusivamente le spese di rappresentanza, mentre non sono riportabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le spese di ospitalità dei clienti; ◆ i beni ceduti gratuitamente di valore unitario ≤ € 50. <p>Esempio</p> <p>Con riferimento alla Gamma S.r.l., costituita nel 2020 con conseguimento dei primi ricavi soltanto nel 2022, si consideri la seguente situazione di riferimento:</p> <table border="1" data-bbox="424 1592 1407 1957"> <thead> <tr> <th rowspan="2">RIFERIMENTO</th> <th colspan="4">PERIODO D'IMPOSTA</th> </tr> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ricavi e proventi gestione caratteristica</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.000.000</td> <td>3.500.000</td> </tr> <tr> <td>Spese di rappresentanza*</td> <td>5.000</td> <td>10.000</td> <td>25.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Plafond deducibilità</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>30.000</td> <td>52.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) per semplicità si consideri che non ci siano spese di rappresentanza per spese</p>	RIFERIMENTO	PERIODO D'IMPOSTA				2020	2021	2022	2023	Ricavi e proventi gestione caratteristica	0	0	2.000.000	3.500.000	Spese di rappresentanza*	5.000	10.000	25.000	15.000	Plafond deducibilità	0	0	30.000	52.500
RIFERIMENTO	PERIODO D'IMPOSTA																								
	2020	2021	2022	2023																					
Ricavi e proventi gestione caratteristica	0	0	2.000.000	3.500.000																					
Spese di rappresentanza*	5.000	10.000	25.000	15.000																					
Plafond deducibilità	0	0	30.000	52.500																					

²⁷ Art. 1, comma 3 D.M. 11 novembre 2008.

	<p>di vitto e alloggio</p> <p>Nell'esempio le spese di rappresentanza sostenute nel 2022 (25.000) sono inferiori alla soglia di deducibilità (30.000). Di conseguenza, per l'eccedenza e fino al raggiungimento della medesima soglia, sono deducibili le spese di rappresentanza sostenute nel 2020 e nel 2021 (5.000 su un totale di 15.000).</p> <p>L'eccedenza (10.000) è deducibile nel 2023 secondo un criterio analogo a quanto evidenziato. In pratica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prima confronto le spese di rappresentanza del 2023 (15.000) con il plafond del medesimo periodo d'imposta (52.500); ◆ in presenza di un'eccedenza positiva (37.500) scomputo da quest'ultima le eccedenze di spese di rappresentanza relative agli esercizi 2020 e 2021. <p>Se le spese di rappresentanza sostenute nel 2022 (ad esempio 31.000) fossero risultate superiori alla soglia di deducibilità determinata per il medesimo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le spese di rappresentanza sostenute nel 2020 e nel 2021 non sarebbero state deducibili nel medesimo 2022; ◆ con la possibilità di recuperarle parzialmente nel 2023 (utilizzando i dati dell'esempio), sempre con il criterio dell'eventuale eccedenza del plafond di periodo rispetto alle spese di rappresentanza sostenute nel 2023. 				
<p>PICCOLI OMAGGI</p>	<p>Non si applica il limite generale di detraibilità delle spese di rappresentanza per gli acquisti di beni da omaggiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di "valore unitario"; ◆ non superiore a € 50,00. <table border="1" data-bbox="485 1317 1350 1469"> <tr> <td>Beni di costo unitario ≤ € 50,00</td> <td>Integralmente detraibili</td> </tr> <tr> <td>Beni di costo unitario ≥ € 50,00</td> <td>Nel limite generale delle spese di rappresentanza (1,5; 0,6 e 0,4%)</td> </tr> </table> <p>L'espresso riferimento normativo ai "beni" di modico valore non permette di estendere la previsione anche alle prestazioni gratuite di servizi che restano deducibili dal reddito d'impresa soltanto quando rispettano i requisiti previsti per le spese di rappresentanza "generali".</p> <p> Il "valore unitario" deve essere calcolato al lordo dell'eventuale IVA indetraibile e va inteso con riferimento alla totalità dei beni che compongono l'omaggio.</p>	Beni di costo unitario ≤ € 50,00	Integralmente detraibili	Beni di costo unitario ≥ € 50,00	Nel limite generale delle spese di rappresentanza (1,5; 0,6 e 0,4%)
Beni di costo unitario ≤ € 50,00	Integralmente detraibili				
Beni di costo unitario ≥ € 50,00	Nel limite generale delle spese di rappresentanza (1,5; 0,6 e 0,4%)				
<p>ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI</p>	<p>Anche agli effetti del reddito è previsto un trattamento differenziato per i lavoratori autonomi rispetto alle imprese.</p> <p> Nel dettaglio, gli esercenti arte o professione possono dedurre le spese di rappresentanza, incluse quelle per gli omaggi (che vanno</p>				

ricompresi nelle spese di rappresentanza "generalii") **nei limiti dell'1%** dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Il costo dei beni destinati a omaggio, dunque, **concorre al predetto limite**²⁸.

Con riferimento agli omaggi in particolare si evidenzia che, diversamente da quanto previsto nell'ambito del reddito d'impresa, ai fini del reddito di **lavoro autonomo manca un qualsiasi riferimento al costo minimo** del bene distribuito gratuitamente.

Di conseguenza, almeno secondo l'orientamento prevalente, le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro **non sono integralmente deducibili**, ma concorrono a formare il *plafond* delle spese di rappresentanza deducibili nell'esercizio.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

²⁸ Art. 54, comma 5 del Tuir.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA TOUR OPERATOR E AGENZIE DI VIAGGIO 2023

Con apposito Decreto Ministeriale²⁹ sono state disposte le **modalità attuative** degli **incentivi** per i **tour operator** e le **agenzie di viaggio**. Con successivo Avviso³⁰ del Ministero del Turismo è stata definita la **finestra temporale** entro cui presentare le domande.

Si riepilogano di seguito i principali requisiti di accesso all'agevolazione.

CREDITO D'IMPOSTA TOUR OPERATOR E AGENZIE DI VIAGGIO 2023									
PREMESSA	<p>Con apposito Decreto-legge³¹ sono stati previsti incentivi, da erogare in forma di credito d'imposta, destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alle agenzie di viaggio, e ◆ ai tour operator. <p>A questo fine è stato emanato un Decreto recante le modalità applicative per la fruizione del beneficio fiscale – per il quale sono stati stanziati 39 milioni per il 2023, che costituiscono il limite massimo di spesa.</p> <p>Successivamente, con l'Avviso del Ministero del Turismo sono stati definiti i termini di presentazione delle domande.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #D9E1F2;">PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</div> <div style="margin: 0 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #D9E1F2;"> <p style="text-align: center;">Dalle ore 12:00 dell'08.08.2023 Fino alle ore 12:00 del 22.09.2023</p> </div> </div> <p>L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di acquisizione delle stesse.</p> <p>Tuttavia, allo scadere del termine finale non sarà possibile accedere alla piattaforma appositamente predisposta per la compilazione e presentazione delle domande.</p>								
BENEFICIARI	<p>In linea generale, il credito d'imposta viene riconosciuto alle agenzie di viaggi e ai tour operator che presentano i seguenti codici ATECO:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Codice ATECO</th> <th>Attività</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">79.1</td> <td>Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">79.11</td> <td>Attività delle agenzie di viaggio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">79.12</td> <td>Attività dei tour operator</td> </tr> </tbody> </table>	Codice ATECO	Attività	79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator	79.11	Attività delle agenzie di viaggio	79.12	Attività dei tour operator
Codice ATECO	Attività								
79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator								
79.11	Attività delle agenzie di viaggio								
79.12	Attività dei tour operator								

²⁹ D.M. n. 12331 del 28.06.2023.

³⁰ Avviso n. 14406 del 31.07.2023.

³¹ Art. 4, comma 1 del D.L. 4/2022.

	<p>Per potere beneficiare del credito, tali soggetti devono essere regolarmente iscritti al registro delle imprese al momento di presentazione della domanda di partecipazione, che può essere presentata una sola volta per ogni soggetto.</p> <p>Tutti gli altri requisiti previsti devono essere posseduti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dalla data di partita della domanda, e ◆ mantenuti fino a 5 anni successivi alla concessione dell'agevolazione al beneficiario, <p>pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima e il recupero degli incentivi erogati³². Inoltre, a pena di esclusione, non è ammessa la partecipazione al beneficio per le imprese che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione (anche volontaria).</p> <p>Ai fini della concessione e dell'erogazione degli incentivi, il soggetto richiedente deve essere, sempre a pena di esclusione:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva³³, ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva³⁴.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. A tal fine è necessario produrre apposita dichiarazione sostitutiva³⁵, assumendo le responsabilità penali per il caso di falsa attestazione</p> </div>								
IMPORTO DEL CONTRIBUTO	<p>Per la determinazione del contributo spettante rilevano i seguenti valori³⁶, oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio³⁷ da parte dei soggetti interessati.</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'ammontare delle fatture emesse / corrispettivi 2019, e ◆ l'ammontare delle fatture emesse / corrispettivi 2021 (lett. a); <p>al netto della differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'ammontare delle specifiche operazioni 2019, e ◆ l'ammontare delle specifiche operazioni 2021. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">PERCENTUALE</th> <th style="text-align: center;">SOGLIA DI RICAVI 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">non superiori a € 400.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3%</td> <td style="text-align: center;">superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1%</td> <td style="text-align: center;">superiori a € 1 milione e fino a € 50 milioni</td> </tr> </tbody> </table>	PERCENTUALE	SOGLIA DI RICAVI 2019	5%	non superiori a € 400.000	3%	superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione	1%	superiori a € 1 milione e fino a € 50 milioni
PERCENTUALE	SOGLIA DI RICAVI 2019								
5%	non superiori a € 400.000								
3%	superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione								
1%	superiori a € 1 milione e fino a € 50 milioni								

³² Anche tramite domanda di insinuazione al passivo da parte del Ministero del Turismo ai sensi dell'art. 93 del R.D. 267/1942.



³³ Ossia del DURC, come previsto all'art. 31 del D.L. 69/2013 (convertito in Legge 98/2013).

³⁴ Ciò in quanto l'esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell'agevolazione.

³⁵ In conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000.

³⁶ Lettere a) e b) art. 3, comma 1 D.M. n. 12331 del 28.06.2023.

³⁷ Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

	<table border="1" data-bbox="491 188 1353 241"> <tr> <td style="text-align: center;">0,5%</td> <td style="text-align: center;">superiori a € 50 milioni</td> </tr> </table> <p>L'ammontare del contributo è altresì determinato applicando le ulteriori e seguenti percentuali (lett. B) alla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'ammontare delle specifiche operazioni 2019, e ◆ l'ammontare delle specifiche operazioni 2021. <table border="1" data-bbox="491 456 1353 730"> <thead> <tr> <th>PERCENTUALE</th> <th>SOGLIA DI RICAVI 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">non superiori a € 400.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">superiori a € 1 milione e fino a € 50 milioni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">superiori a € 50 milioni</td> </tr> </tbody> </table> <p> Le operazioni di cui sopra vanno considerate al netto delle note di variazione³⁸ con data di emissione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento.</p> <p>Va comunque tenuto in considerazione che, qualora:</p> <table border="1" data-bbox="416 958 1422 1258"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td>i contributi calcolati siano inferiori a euro 1.500, l'ammontare teorico è comunque pari a euro 1.500 (nel limite delle risorse a disposizione)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td>residuo somme, le stesse sono ripartite tra tutti i soggetti aventi diritto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3)</td> <td>il totale dei contributi teorici sia superiore all'ammontare delle risorse si provvede all'attribuzione proporzionale delle stesse – fermo restando il limite di € 1.500</td> </tr> </tbody> </table> <p> Per i soggetti costituiti o autorizzati dopo il 01.01.2020, l'ammontare del contributo è pari a € 1.500 (nel limite delle risorse a disposizione).</p>	0,5%	superiori a € 50 milioni	PERCENTUALE	SOGLIA DI RICAVI 2019	50%	non superiori a € 400.000	30%	superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione	10%	superiori a € 1 milione e fino a € 50 milioni	5%	superiori a € 50 milioni	1)	i contributi calcolati siano inferiori a euro 1.500 , l'ammontare teorico è comunque pari a euro 1.500 (nel limite delle risorse a disposizione)	2)	residuo somme , le stesse sono ripartite tra tutti i soggetti aventi diritto	3)	il totale dei contributi teorici sia superiore all' ammontare delle risorse si provvede all' attribuzione proporzionale delle stesse – fermo restando il limite di € 1.500
0,5%	superiori a € 50 milioni																		
PERCENTUALE	SOGLIA DI RICAVI 2019																		
50%	non superiori a € 400.000																		
30%	superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione																		
10%	superiori a € 1 milione e fino a € 50 milioni																		
5%	superiori a € 50 milioni																		
1)	i contributi calcolati siano inferiori a euro 1.500 , l'ammontare teorico è comunque pari a euro 1.500 (nel limite delle risorse a disposizione)																		
2)	residuo somme , le stesse sono ripartite tra tutti i soggetti aventi diritto																		
3)	il totale dei contributi teorici sia superiore all' ammontare delle risorse si provvede all' attribuzione proporzionale delle stesse – fermo restando il limite di € 1.500																		
<p style="text-align: center;">MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA</p>	<p>I soggetti interessati presentano la domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso una piattaforma online appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente indirizzo https://istanze2.ministeroturismo.gov.it/.</p> <p>Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, il soggetto richiedente dovrà indicare tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dati anagrafici del soggetto richiedente; ◆ la tipologia degli investimenti previsti; ◆ il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese ammissibili, con il dettaglio delle singole voci di spesa; ◆ la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti; ◆ di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro³⁹ in casi di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non 																		

³⁸ Di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/1972.


³⁹ ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000.

	<p>rispondenti a verità;</p> <p>L'impresa interessata deve inoltre allegare, contestualmente alla domanda e a pena di inammissibilità, tutta la documentazione amministrativa e tecnica che verrà specificata nell'avviso comunicato pubblicamente di cui sopra.</p> <p>Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all'indirizzo e-mail adv-to2023@ministeroturismo.gov.it oppure inviate direttamente sulla piattaforma informatica, tramite l'apposita funzione di supporto.</p> <p>È stato altresì comunicato che sul canale YouTube del Ministero del turismo è stato pubblicato il video tutorial per l'accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande e per l'assegnazione delle risorse, accessibile al seguente link: Tutorial piattaforma 39 milioni Mitur.</p> <p>Il ministero del turismo ha inoltre pubblicato le Faq per mettere disposizione delle agenzie di viaggio e tour operator alcuni chiarimenti.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto richiedente voglia rinunciare alla presentazione dell'istanza già trasmessa dopo il termine del 22.09.2023, dovrà inviare un'apposita comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo adv-to2023@pec.ministeroturismo.gov.it, con il seguente oggetto "<i>Annullamento istanza Agenzie di viaggio e tour operator di cui al decreto prof. n. 12331 del 28 giugno 2023</i>".</p>
<p>RICONOSCIMENTO DEL CREDITO</p>	<p>Il contributo spettante viene corrisposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al 50% entro il 22.10.2023 (30 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande) nei limiti della capienza disponibile nell'ambito del regime "de minimis"; ◆ per il restante 50% all'esito positivo dei controlli. <p>A tal fine il Ministero del Turismo effettua controlli a campione sulla regolarità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti.</p> <p>Nel caso di superamento del massimale previsto dal regolamento sugli aiuti di Stato "de minimis"⁴⁰ o dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020, C(2020) 1863⁴¹ in vigore al momento della concessione del contributo⁴², al soggetto richiedente è concessa l'agevolazione nei limiti dell'importo di aiuto ancora disponibile.</p> <p>L'esaurimento delle risorse verrà comunque comunicato con l'avviso pubblicato sul sito istituzionale citato in precedenza.</p>

⁴⁰ Regolamenti (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

⁴¹ sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

⁴² Effettuando la verifica sulla base della dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta dai soggetti richiedenti o della visuradel registro aiuti al momento della concessione.

<p>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p>	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esclusivamente in compensazione c.d. "orizzontale"⁴³; ◆ nell'anno successivo a quello di comunicazione della conclusione dell'intervento; ◆ senza l'applicazione dei limiti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ generali alla compensazione di crediti e contributi – euro 2.000.000 annuali⁴⁴; ✓ per i crediti da indicare nel quadro RU – euro 250.000 annuali⁴⁵. <p>Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> <p>Inoltre, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso al singolo beneficiario, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p> <p> Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.</p> <p>Il credito d'imposta, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non concorre alla formazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ✓ del valore della produzione ai fini dell'IRAP; ◆ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità previsto dal Tuir⁴⁶.
<p>VERIFICHE E CONTROLLI</p>	<p>Qualora, a seguito dei controlli si accerti l'indebita fruizione (anche parziale) degli incentivi in esame, per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa della non ammissibilità delle spese per le quali è stato determinato il beneficio verrà recuperato l'importo del beneficio, maggiorato di interessi e sanzioni.</p> <p>Il Ministero del Turismo, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi, in modo da verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. Il Ministero può avvalersi anche della Guardia di Finanza.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

⁴³ Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

⁴⁴ Art. 1, comma 53 della Legge 244/2007.

⁴⁵ Art. 34, comma 1 della Legge 388/2000.

⁴⁶ Di cui agli artt. 61 e 109, comma 5.

CONTRIBUTO PARCO AGRISOLARE INVIO PROPOSTE ENTRO IL 12 OTTOBRE 2023

INTRODUZIONE

A partire dal 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 12 ottobre 2023 sarà possibile presentare la domanda di accesso agli incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, finanziati nell'ambito del PNRR⁴⁷.

Con la pubblicazione dell'[Avviso Mipaaf del 21.07.2023⁴⁸](#), è stato approvato il [Regolamento Operativo](#) recante le **modalità di presentazione e valutazione delle Proposte di ammissione al contributo** per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Tra le **principali novità** del nuovo bando:

- ◆ incremento dell'intensità di aiuto massima concedibile fino all'80% per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione agricolo in agricolo;
- ◆ introduzione della nuova fattispecie di autoconsumo condiviso;
- ◆ partecipazione di imprese in forma aggregata;
- ◆ possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di 1.000 kWp per impianto;
- ◆ raddoppio della spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo fino a 100.000 euro;
- ◆ raddoppio della spesa massima ammissibile per dispositivi di ricarica fino a 30.000 euro;
- ◆ spesa massima per beneficiario pari ad 2.330.000 euro.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle proposte.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è la misura** "Parco Agrisolare"?
2. **Chi sono i soggetti beneficiari?**
3. **Quali sono gli interventi ammissibili?**

⁴⁷ Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 "Parco Agrisolare".

⁴⁸ Ai sensi del [Decreto Ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023](#).

4. **Quali** sono le **spese ammissibili**?
5. **Qual è la misura** del contributo Agrisolare?
6. **Quali** sono i **termini e le modalità** di presentazione della **Proposta**?
7. **Quali** sono i **documenti** da allegare al momento dell'invio della proposta?
8. **Quali** sono le **modalità di erogazione** del contributo?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È LA MISURA "PARCO AGRISOLARE"?

R.1. La misura "Parco Agrisolare"⁴⁹ prevede la **selezione e il finanziamento di interventi** che consistono nell'acquisto e posa in opera di **pannelli fotovoltaici** sui tetti di fabbricati strumentali all'attività delle imprese beneficiarie. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture quali, la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, la realizzazione dell'isolamento termico dei tetti e/o la realizzazione di un sistema di aerazione.



Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse disponibili ammontano a 1.500 milioni di euro, **di cui il 40%** di tali risorse è **destinato** al finanziamento di progetti da realizzare **nelle Regioni:** Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

A seguito della pubblicazione dei decreti ministeriali⁵⁰, risultano **risorse residue pari a 997.655.895,925** euro così ripartite:

- (i) una quota di risorse pari a **697.655.895,925 euro** è destinata alla realizzazione di interventi nel settore della **produzione agricola primaria** (come descritti all'Allegato A, Tabella 1A, del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2023);
- (ii) una quota di risorse pari a **150 milioni di euro** è destinata alla realizzazione di interventi nel **settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli** (come descritti all'Allegato A, Tabella 2A, del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2023);
- (iii) una quota pari a **75 milioni di euro** è destinata alla realizzazione degli interventi nel **settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli** (come descritti all'Allegato A, Tabella 3A, del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2023);
- (iv) una quota pari a **75 milioni di euro** è destinata alla realizzazione degli interventi nel **settore della produzione agricola primaria**, eccedenti il limite di autoconsumo ovvero il limite di autoconsumo condiviso (come descritti all'Allegato A, Tabella 4A, del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2023).

Le risorse di cui alla lettera (i), potranno subire variazioni:

- ◆ qualora ulteriori risorse precedentemente assegnate si rendano nuovamente disponibili per effetto di revoche e/o rinunce comunicate al GSE non oltre il termine del 1° settembre 2023;
- ◆ in caso di eventuali provvedimenti adottati in via di autotutela o per effetto di altri procedimenti amministrativi adottati sulla base di eventuali procedimenti giurisdizionali.

D.2. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?

R.2. I soggetti beneficiari sono:

- ◆ **imprenditori agricoli**, in forma individuale o societaria;

⁴⁹ Investimento 2.2 del PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"

⁵⁰ Decreti Ministeriali del 21 dicembre 2022, del 30 marzo 2023 e del 20 luglio 2023.

- ◆ **imprese agroindustriali**, ovvero, l'azienda che, attiva nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della Proposta è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO di cui all'elenco pubblicato sul sito del Ministero;
- ◆ **cooperative agricole**, anche sotto forma di consorzio, ovvero la società che, alla stregua dell'imprenditore agricolo, svolge una delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, e risulta iscritta nella sezione speciale del registro imprese.

I soggetti beneficiari, come sopra individuati, **possono essere costituiti in forma aggregata** quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d'impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).



Sono **esclusi** i soggetti **esonerati dalla tenuta della contabilità IVA**, aventi un **volume di affari annuo inferiore a 7.000,00 euro**.

Inoltre, i soggetti beneficiari devono essere in possesso, **alla data di presentazione della Proposta**, dei **seguenti requisiti**:

- ◆ essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese;
- ◆ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- ◆ non essere soggetti a sanzione interdittiva, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi;
- ◆ non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- ◆ essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- ◆ non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la normativa vigente;
- ◆ non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mipaaf;
- ◆ non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Mipaaf, a eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- ◆ non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER.



Il possesso di tali requisiti è dichiarato in fase di invio della Proposta, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁵¹ generata dal Portale, da **sottoscrivere e firmare**,

⁵¹ Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

pena l'esclusione della Proposta inviata o la decadenza dal contributo a seguito delle opportune verifiche da parte del GSE.

Al fine di supportare le grandi imprese nel rappresentare la redditività dell'investimento, è stato predisposto un ["Simulatore dello scenario controfattuale"](#) (Allegato D dell'Avviso) che dovrà essere compilato ed inviato in fase di presentazione della Proposta.

D.3. QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMISSIBILI?

R.3. Come abbiamo detto la misura "Parco Agrisolare" prevede **la selezione e il finanziamento** di interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, o la realizzazione del potenziamento di un impianto esistente, con **l'acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici** su:

TETTI DI FABBRICATI	SERRE
<p>Esistenti, strumentali all'attività del Soggetto Beneficiario (Codice ATECO prevalente) e regolarmente accatastati (con annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale o in categoria D/10) alla data di invio della Proposta.</p> <p>Per fabbricati censiti con categorie catastali diverse da D/10 o prive della annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale, la strumentalità effettiva degli stessi all'attività svolta dal Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.</p>	<p>Esistenti alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all'attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulti necessario l'accatastamento.</p>

Gli **interventi ammissibili** all'agevolazione, da **realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale**, devono **prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici**, con **potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp**.

Congiuntamente alla **realizzazione dell'impianto fotovoltaico**⁵² è possibile **richiedere un contributo aggiuntivo** per la realizzazione di uno o più dei seguenti **Interventi complementari**:

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO	ISOLAMENTO TERMICO	SISTEMA DI AERAZIONE
<p>rimozione e smaltimento dell'amianto (e, se del caso, l'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di</p>	<p>realizzazione dell'isolamento termico dei tetti. La relazione tecnica del</p>	<p>realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto</p>

⁵² Con lo scopo di migliorare il benessere animale e/o l'efficienza energetica del fabbricato sul quale è collocato l'impianto fotovoltaico per il quale viene richiesto il contributo.

<p>settore vigente. Tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro.</p>	<p>professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato.</p>	<p>(intercapedine d'aria). La relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria.</p>
---	---	---

In tutti i casi innanzi elencati, **gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali**, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il **rispetto del principio «non arrecare un danno significativo all'ambiente»⁵³**.

D.4. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

R.4. Abbiamo detto che il **contributo è riconosciuto**, nei limiti di spesa previsti, alle Proposte per la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetti strumentali all'attività agricola e di altri interventi complementari (ove previsti), **finalizzati alla riqualificazione e/o efficientamento energetico dei fabbricati interessati**.



La spesa massima ammissibile per singola Proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, **non può essere superiore a 2.330.000 euro**.

Ogni singolo soggetto beneficiario **può richiedere l'accesso al contributo per più progetti**, ma con una **spesa massima ammissibile** complessiva, comunque, **non superiore a 2.330.000 euro**, così ripartiti:

- ◆ **fino a 1.500.000 euro** per l'installazione di **pannelli fotovoltaici**;
- ◆ **fino a 700.000 euro** per gli **interventi complementari** (rimozione dell'amianto, areazione, isolamento);
- ◆ **fino a 100.000 euro** per i **sistemi di accumulo**;
- ◆ **fino a 30.000 euro** per i **dispositivi di ricarica**.

⁵³ **REALIZZAZIONE DEL SOLO IMPIANTO FOTOVOLTAICO:** Il progetto dovrà rispettare le disposizioni CEI, o in generale, le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione, e dovranno essere dotati della Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs.

MODULI FOTOVOLTAICI: dovranno rispettare gli obblighi previsti in materia di fine vita dal D.lgs. 49/2014 e dal D.lgs. 118/2020 da parte dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE), aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.lgs. 49/2014, ovvero iscritti nell'apposito Registro dei produttori AEE.

REALIZZAZIONE DI UNO O PIÙ INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO: Oltre alla specifica documentazione prevista al paragrafo 6.2 del Regolamento operativo per tali interventi, dovrà essere inviata una **specifico dichiarazione sostitutiva di atto notorio** relativa al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)", di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, disponibile in allegato al [Regolamento Operativo](#) (Allegato 3 - Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH).

Infine, e l'impianto dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, disponendo, ove applicabile, di tutta la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti **spese**:

◆ per la **realizzazione di impianti fotovoltaici**:

- ✓ acquisto e installazione dei componenti costituenti l'impianto fotovoltaico da realizzare ovvero i moduli fotovoltaici, gli inverter, i software di gestione (ove richiesti), l'ulteriore componentistica (cavi, quadri, strutture di supporto, trasformatori, dispositivi di sicurezza a norma CEI, ecc.) necessaria al funzionamento dell'impianto;
- ✓ approntamento cantiere e direzione lavori;
- ✓ fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l'esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti;
- ✓ spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica. Tra queste rientrano gli importi da corrispondere al Gestore di Rete territorialmente competente, eventuali oneri per l'adeguamento dell'infrastruttura di rete necessario, l'assolvimento degli obblighi fiscali se previsti dalla norma, altri oneri necessari,

fino a **un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici**, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e **fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo**.

In ogni caso, **il contributo complessivo** corrisposto **per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00**.

Qualora siano **installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati**, una spesa fino ad **un limite massimo ammissibile pari a euro 30.000 secondo** gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell'successivo Avviso.

- ◆ **per la rimozione e smaltimento dell'amianto**, ove presente, e l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria):
 - ✓ demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.

Per tutti gli **interventi innanzi elencati sono ammissibili**, nei limiti massimi indicati:

- ◆ le spese di progettazione,
- ◆ asseverazioni
- ◆ ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all'elaborazione e presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all'impresa.



L'IVA è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

Non sono ammissibili i seguenti costi:

- ◆ servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;

- ◆ acquisto di beni usati;
- ◆ acquisto di beni in leasing;
- ◆ acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
- ◆ acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
- ◆ lavori in economia;
- ◆ pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
- ◆ prestazioni gestionali;
- ◆ acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
- ◆ spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
- ◆ pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.



Sono ammissibili tutte le spese sostenute a partire dal giorno di presentazione della Proposta da parte del Soggetto Beneficiario.

D.5. QUAL È LA MISURA DEL CONTRIBUTO AGRISOLARE?

R.5. Agli interventi da realizzare è riconosciuto un contributo in conto capitale in relazione **alle spese ammissibili sopra esposte e di intensità massima** sulla base dell'appartenenza a una delle [Tabelle dell'allegato A del Decreto n. 211444 del 19.04.2023](#) (a partire dal codice ATECO prevalente dell'azienda).

Infatti, come meglio specificato nel ["Manuale Utente Portale Agrisolare"](#), il soggetto beneficiario dovrà, **all'atto della presentazione della Proposta, indicare** nel Portale:

- ◆ dapprima **la Tabella cui appartiene**
- ◆ e successivamente il proprio Codice ATECO prevalente, come da [Elenco ATECO](#).

Di seguito, in sintesi, **lo schema di attribuzione delle intensità** del contributo.

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO		
TIPOLOGIA AZIENDA	PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIBILE	MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO
Imprese della produzione agricola primaria con limite di autoconsumo (Tabella 1A del Decreto)	80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del Regolamento operativo .	

<p>Imprese della produzione agricola primaria senza limite di autoconsumo (Tabella 4A del Decreto)</p>	<p>30% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del Regolamento operativo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ +20% se piccole imprese ◆ +10% se medie imprese ◆ +15% se zona assistita che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato
<p>Imprese della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli senza limite di autoconsumo (Tabella 2A del Decreto)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del Regolamento operativo; se la potenza dell'impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp; ◆ 65% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del Regolamento operativo se la potenza dell'impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp; ◆ 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, elencate nel paragrafo 4.3 del Regolamento operativo se la potenza dell'impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp 	
<p>Imprese della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli senza limite di autoconsumo (Tabella 3A del Decreto)</p>	<p>30% delle spese ammissibili elencate nel paragrafo 4.3 del Regolamento operativo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ +20% se piccole imprese ◆ +10% se medie imprese ◆ +15% se zona assistita che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato

D.6. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA?


R.6. Per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati devono **presentare le Proposte**, esclusivamente per via telematica mediante [l'apposito portale "AGRISOLARE"](#) disponibile nell'Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico amministrative richieste nonché allegando la documentazione a corredo.

È possibile presentare la domanda a decorrere **dalle ore 12:00:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 12 ottobre 2023**.

Per poter accedere al Portale, il Soggetto Beneficiario, qualora non sia già registrato, deve preliminarmente **registrarsi**, al fine di creare il profilo Operatore, **sul sito del GSE nella sezione Area Clienti** (<https://areaclienti.gse.it/>) e, solo dopo, richiedere il servizio "AGRISOLARE" attraverso il quale è possibile procedere alla presentazione della Proposta. Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di registrazione e di compilazione della Proposta si rimanda al documento "**Manuale Utente Portale Agrisolare**", disponibile sul sito istituzionale del GSE.

Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate:

- ◆ personalmente dai **soggetti beneficiari**,
- ◆ o per il tramite dei **centri di assistenza agricola** o di **professionisti abilitati**.



Le Proposte inviate **saranno valutate** dal GSE **secondo una procedura a sportello**, ovvero mediante la selezione, secondo **l'ordine cronologico di invio**, delle Proposte che rispondono ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Decreto e sulla base delle **risorse finanziarie disponibili per ciascuna delle tre tabelle dell'Allegato A al Decreto**.



Per ogni ulteriore informazione sulle **modalità di registrazione e di compilazione della Proposta** si rimanda al documento "[Manuale Utente Portale Agrisolare](#)" e alle [FAQ pubblicate](#).

Il Gestore ha inoltre pubblicato sul portale e sul proprio canale YouTube un [tutorial di supporto](#) dedicato al processo di caricamento delle istanze di accesso agli incentivi.

In caso di conclusione dell'istruttoria con **esito positivo**, verrà inviato al soggetto Beneficiario un provvedimento di accoglimento (Atto di Concessione), ovvero un provvedimento di esclusione in caso di **esito negativo**.

Successivamente all'invio degli Atti di Concessione, il GSE provvederà a **redigere gli elenchi dei Beneficiari** che verranno pubblicati sul proprio sito web e sul sito internet del Ministero.



La **realizzazione, il collaudo e la rendicontazione** degli interventi devono avvenire **entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco dei Beneficiari** o comunque **entro il 30 giugno 2026** (in caso di eventuali richieste di proroghe sostenute da motivi oggettivi e soggetta all'approvazione del GSE, d'intesa con il Ministero).

D.7. QUALI SONO I DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MOMENTO DELL'INVIO DELLA PROPOSTA?

R.7. Nel caso in cui si intenda **realizzare il solo impianto fotovoltaico**, per finalizzare la procedura informatica e procedere all'invio della Proposta il soggetto beneficiario dovrà **caricare all'interno della sezione "Allegati" della Piattaforma** la seguente **documentazione**:

- ◆ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000 resa disponibile dal Portale;
- ◆ documento di identità del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore;
- ◆ relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, timbrata e firmata da un professionista abilitato e contenente almeno gli elementi riportati al paragrafo 6.2.1 (del Regolamento Operativo);
- ◆ visura catastale degli immobili oggetto di intervento;
- ◆ planimetria degli immobili oggetto di installazione dell'impianto fotovoltaico;
- ◆ schema elettrico unifilare di progetto;
- ◆ dossier fotografico ante operam;
- ◆ bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati;
- ◆ relazione di calcolo di conversione del fabbisogno termico dell'azienda;
- ◆ attestazione CENSIMP dell'impianto esistente (ove disponibile);
- ◆ report PDF generato dal sito PVGIS e redatto secondo le istruzioni riportate al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo;
- ◆ documento attestante lo scenario controfattuale (esclusivamente per le grandi imprese ricomprese nelle Tabelle 1° o 2A dell'Allegato A del Decreto);
- ◆ altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, laddove si renda necessario inviare ulteriori documenti.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario **intenda richiedere il contributo** per un progetto che prevede **anche la realizzazione di uno o più interventi complementari**, oltre alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, **è necessario allegare**, anche la seguente documentazione:

- ◆ **dossier fotografico** della copertura in amianto ante operam;
- ◆ **relazione tecnica** descrittiva del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dell'intervento di coibentazione/aerazione/rimozione amianto;
- ◆ **elaborato planimetrico** con indicazione delle superfici oggetto di intervento;

- ◆ **dichiarazione** resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sul rispetto del principio **“non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)”**;
- ◆ **attestazione di Prestazione Energetica (APE)** ante operam, da allegare per interventi di coibentazione e/o areazione su fabbricati per i quali sussistano le condizioni minime stabilite dalla normativa vigente per il rilascio del documento. Per gli edifici esclusi dall'obbligo è possibile allegare una relazione tecnica firmata e asseverata del professionista.

D.8. QUALI SONO LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO?

R.8. Il **provvedimento di concessione** del contributo deve essere emanato **entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della domanda**. L'erogazione del contributo avverrà a **mezzo bonifico bancario** alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.

L'ammontare massimo del contributo è erogato **in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento**, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, **un'anticipazione fino al 30%**, a fronte della **presentazione di idonea garanzia fideiussoria**⁵⁴.

Ai fini della fruizione **del contributo, il soggetto beneficiario** è tenuto a trasmettere al Ministero, **entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento**:

- ◆ **una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti** dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero al fine di dare diffusione dei risultati delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da un professionista abilitato⁵⁵
- ◆ una **rendicontazione delle spese effettivamente sostenute** e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili, effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall'avviso;
- ◆ una **rendicontazione del contributo** fornito dal progetto al conseguimento dei target associati all'investimento;
- ◆ **documentazione di legge per le verifiche antimafia.**

L'erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, avverrà entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione della documentazione completa.

⁵⁴ rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del soggetto beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero, tramite il sistema informativo, entro trenta giorni dall'inizio dell'intervento, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- ◆ idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del soggetto beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
- ◆ documentazione di legge per le verifiche antimafia;
- ◆ in caso di opere edili-murarie e impiantistiche, documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori;
- ◆ in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5 per cento dell'investimento ammesso.

⁵⁵ ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine massimo di 10 giorni solari e consecutivi.

In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.



Sia le **integrazioni attinenti ai giustificativi di spesa** e di pagamento sia tutte le altre integrazioni dovranno essere trasmesse direttamente nel sistema informativo a seguito di ricezione della richiesta di modifica.

In ogni caso, **l'erogazione del finanziamento è subordinata:**

- ◆ **all'approvazione, da parte delle competenti autorità** in materia urbanistica, del progetto presentato dal soggetto beneficiario;
- ◆ alla **verifica**, in capo al medesimo soggetto, **della regolarità contributiva e fiscale;**
- ◆ **all'assenza di cause ostative** ai sensi della vigente normativa antimafia ed in materia di procedure concorsuali in atto;
- ◆ dei **certificati del casellario giudiziale** e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.



Il Soggetto Beneficiario è tenuto a conservare tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale e asseriti mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN).

PRASSI DELLA SETTIMANA

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 24/E del 2 agosto 2023	Crediti d'imposta nel settore energetico e aliquote IVA nel settore del gas. Legge 29 dicembre 2022, n. 197; legge 13 gennaio 2023, n. 6; decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, e decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57.
Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023	Profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri. Novità introdotte dalla legge 13 giugno 2023 n. 83
Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023	Chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico , ricettivo e termale (articolo 39-bis del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48)
Circolare n. 27/E del 7 settembre 2023	Modifiche apportate dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e altre disposizioni in tema di bonus edilizi.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** del **mese di AGOSTO E SETTEMBRE**, dalla **n. 409** del 01.08.2023 alla **n. 424** del 31.08.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di AGOSTO](#)

LO SCADENZARIO DAL 08.09.2023 AL 22.09.2023

Venerdì 15 settembre 2023

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì 15 settembre 2023

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Venerdì 15 settembre 2023

Entro tale data **il sostituto d'imposta:**

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto**.
- ◆ **Controlla la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, **per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto**.
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3

per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto.**

Venerdì **15 settembre 2023**

Entro tale data il **CAF o professionista abilitato:**

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto.**
- ◆ **Verifica** la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 16 luglio al 31 agosto.**
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 16 luglio al 31 agosto.**

Venerdì **15 settembre 2023**

Entro tale data **i contribuenti:**

- ◆ **Ricevono** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le **dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.**

Lunedì **18 settembre 2023**

I contribuenti Titolari di partita Iva nonché le società di persone ed enti equiparati, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi annuali** delle **persone fisiche**, delle **società di persone** e degli enti ad esse equiparati e dell'**Irap** (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che **hanno scelto il pagamento rateale** e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2023**, devono **versare la 4° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **0,84%:**

- ◆ delle **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di **saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**,
- ◆ del **saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2023, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo

16/03/2023 - 30/06/2023.

Per coloro invece, che **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento** entro il **31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), **si tratta del versamento della 3° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,51%**.

Per i **soggetti ISA Titolari di partita Iva**, che hanno usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata dalla conversione in legge del [D.L. 51/2023 \(c.d. "Decreto Omnibus"\)](#) e scelto il pagamento rateale, si tratta:

- della **3° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **0,62%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento** entro il **20 luglio 2023**,
- della **3° rata** calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,51%**, per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento** entro il **31 luglio 2023**.

Lunedì 18 settembre 2023

I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il **pagamento rateale** ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2023**, devono effettuare il **versamento della 4° rata**, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,84%**:

- ◆ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di **saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2022, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023- 30/06/2023.

Per coloro invece, che **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), si tratta del versamento della **3° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,51%**.

Per **i soggetti ISA Titolari di partita Iva**, che hanno usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata dalla conversione in legge del D.L. 51/2023 (c.d. "Decreto Omnibus") e scelto il pagamento rateale, si tratta:

- ◆ della **3° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,62%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio 2023**,
- ◆ della **3° rata** calcolata **maggiorando** preventivamente l'intero importo da rateizzare **dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,51%**, per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio 2023**.

Lunedì **18 settembre 2023**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di agosto** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 settembre 2023**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 settembre 2023**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso

Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**, con:

- ◆ **F24EP (codice tributo 620E)**
- ◆ **e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).**

Invece, **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

- ◆ **621E (per l'F24Ep) e**
- ◆ **6041 (per l'F24 "ordinario").**

Lunedì 18 settembre 2023

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Lunedì 18 settembre 2023

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì 18 settembre 2023

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2022** relativo al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale,

e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2023**, devono versare la **7° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente rata **1,98%**), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 settembre 2023**

I sostituti d'imposta devono **versare le ritenute operate** nel mese di **agosto 2023** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì **18 settembre 2023**

I sostituti d'imposta devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **agosto 2023**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 settembre 2023**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000**, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 settembre 2023**

I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **18 settembre 2023**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la **ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **agosto 2023** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Lunedì **18 settembre 2023**

I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno**

operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Mercoledì **20 settembre 2023**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate** dei dati di dettaglio relativi al **canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Mercoledì **20 settembre 2023**

Ultimo giorno utile per l'invio della **Comunicazione** all'Agenzia delle Entrate della **cessione dei crediti** maturati dalle imprese per le **spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022.**

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it